Oggetto: parere legale sulla competenza professionale degli architetti in merito agli adempimenti imposti dalla normativa sul rendimento energetico nell'edilizia.

E' stato chiesto di fornire il mio parere legale circa la competenza professionale degli architetti in relazione agli adempimenti tecnici imposti dalla normativa sul "rendimento energetico nell'edilizia".

In particolare chiarimenti in ordine alla possibilità per gli architetti di redigere le relazioni/certificazioni di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 192/2005 ("Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia").

Attentamente esaminata la problematica sottopostami, rimetto in appresso le considerazioni alle quali sono potuto giungere.

Occorre rilevare da subito che la norma in esame individua due tipologie distinte di adempimenti tecnici, vale a dire la redazione della "documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10" (comma 1), nonché dell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio (comma 2).

a) Quanto alla <u>redazione della "documentazione</u> <u>progettuale</u>", occorre rilevare che il citato art. 28 della legge n. 10/1991 stabilisce che il proprietario dell'edificio deve depositare in Comune – assieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli arti-

coli 25 e 26 – il progetto delle opere medesime corredato da una <u>relazione tecnica</u> circa il rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia.

Al riguardo, la norma in esame stabilisce che tale relazione tecnica è "<u>sottoscritta dal progettista o dai progettisti</u>": tenuto conto di tale generico riferimento, pare potersi ritenere che la competenza a redigere la relazione sia correlata alla generale competenza a progettare l'opera.

Al riguardo occorre rilevare che, ai sensi della disciplina di cui al R.D. 23/10/1925 n. 2537 ("Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"):

- sono di esclusiva competenza degli ingegneri "il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo" (art. 51);
- sono di <u>competenza sia degli ingegneri che degli</u> <u>architetti</u> "le <u>opere di edilizia civile</u>, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative" (art. 52, comma 1);

- sono di competenza esclusiva degli architetti "le opere di edilizia civile che presentano <u>rilevante</u> carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti", fatta salva la "parte tecnica" delle opere medesime, che può essere compiuta tanto dagli architetti quanto dagli ingegneri (art. 52, comma 2);
- sono autorizzati a compiere le attività di cui all'art. 51 (ossia quelle riservate agli ingegneri) "coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile", "ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche". (art. 54, commi 2 e 3).

In relazione alla disciplina dianzi riportata, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito:

- da un lato, che con il citato art. 51 il legislatore ha individuato le competenze degli ingeneri utilizzando una "formulazione ampia e comprensiva", nella quale "sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico - sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione "costruzioni di ogni specie")" (da ultimo,

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 9/4/2008 n. 954);

dall'altro lato, che "l'art. 52, 2° comma, r. d. 23 ottobre 1925, n. 2537, il quale stabilisce che formano oggetto della professione di architetto le opere di <edilizia civile>, non può essere interpretato estensivamente" (Cons. Stato, Sez. III, 11/12/1984, n. 153), nonché che anche l'art. 52, comma 1 "deve interpretarsi in senso letterale, non estensivo, con riferimento al contenuto del precedente art. 51 e del successivo comma 2 dello stesso art. 52. Infatti, mentre quest'ultimo precisa che le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e di restauro e di ripristino degli edifici di cui alla l. 20 giugno 1909 n. 364, ora l. 1 giugno 1939 n. 1089, sono di spettanza della professione di architetto anche se la parte tecnica può essere compiuta indifferentemente anche da un ingegnere, l'art. 51 stabilisce che sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare e utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per l'industria, dei lavori relativi alla vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni d'ogni specie, alle macchine nonché agli impianti industriali nonché in generale alle applicazioni della fisica e rilievi geometrici e le operazioni di estimo" (Cons. Stato, Sez. IV, 12/09/2000, n. 4808).

Quanto dianzi illustrato pare poter fornire un'indicazione utile anche ai fini dell'individuazione in via astratta della competenza degli architetti a redigere la relazione di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, fermo restando che ulteriori valutazioni possono essere formulate soltanto di volta in volta, attraverso l'esame della tipologia della singola opera in concreto oggetto della progettazione.

b) Quanto all'attestazione della qualificazione energetica, il d.lgs. n. 192/2005 si limita a prevedere genericamente che essa deve essere effettuata da un "professionista abilitato" (allegato A), rinviando l'individuazione nel dettaglio dei requisiti professionali alla disciplina regolamentare e regionale.

Orbene, limitando il mio esame alla disciplina della Regione Liguria, la L.R. 29/5/2002 ("Norme in materia di energia") – nel prevedere che ogni edificio di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia deve essere dotato di attestato di certificazione energetica – ha demandato ad una successiva deliberazione della Giunta regionale l'individuazione delle modalità attraverso le quali istituire un elenco dei "professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica degli edifici" (art. 30).

Alla norma testé citata ha fatto seguito l'emanazione della Deliberazione di G.C. 3/8/2007 n. 954, recante "Istituzione Elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica", con la quale è stato stabilito che "possono essere iscritti nell'elenco in parola esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di laurea in ingegneria, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;
- diploma di laurea in architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;
- diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;
- diploma di geometra, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;
- b) adeguata competenza comprovata da:
- esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale, in almeno due delle seguenti attività:
- 1. progettazione dell'isolamento termico degli edifici;

- 2. progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
- 3. gestione energetica di edifici ed impianti;
- 4. certificazione e diagnosi energetiche;
- c) <u>frequentazione di specifici corsi di formazione</u> organizzati da soggetti accreditati presso l'Università o la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell'esame finale".

In relazione alla frequentazione dei corsi testé citati, segnalo che con la recente deliberazione di G.R. 2/7/2008 la Regione Liguria ha indicato come dovranno essere concretamente strutturati i corsi al termine dei quali verrà rilasciato l'attestato occorrente per l'inserimento negli elenchi dei professionisti abilitati, indicandone analiticamente le modalità nell'allegato A ("Articolazione, contenuti e requisiti del corso di formazione per la certificazione per certificatore energetico della Regione Liguria").

A fronte di quanto sopra, pare potersi ritenere che la laurea in architettura costituisca presupposto idoneo al fine della redazione della certificazione in questione, sempre che il professionista sia in possesso anche degli altri requisiti richiesti dalla citata deliberazione di G.C. 3/8/2007 n. 954 (abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni; adeguata competenza; frequentazione dei corsi di formazione di cui sopra).

	Nelle	suesposte	considerazioni	sta	il	richiesto	pa-
rere.							

Avv. Roberto Damonte

Ordine Architetti Savona parere competenza certificazione energetica (26) (113)